



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLE AREE COMUNALI SITE NELLA FASCIA COSTIERA DELLA MARINA DI ARBUS PER IL PERIODO 2024/2027.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L’importo stimato della concessione per la durata di quattro stagioni per gli anni 2024/2027, è di **euro 657.593,12 oltre IVA**. Tale importo costituisce pertanto il valore della concessione per quattro anni, ai sensi dell’art. 179 del D. L.gs. n. 36/2023.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione inerente al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree comunali site nella fascia costiera della Marina di Arbus denominate: LOCALITA' PISCINAS, LOCALITA' PISTIS, LOCALITA' TORRE DEI CORSARI, senza obbligo di custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Arbus.

La concessione comprende:

- la gestione del servizio di parcheggio nelle aree di sosta, in dettaglio descritte negli elaborati di gara, assoggettate a pagamento;
- la gestione delle aree di sosta affidate, comprensiva della manutenzione della relativa segnaletica, orizzontale e verticale;
- il controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione con effettuazione del servizio nelle fasce orarie e secondo il sistema tariffario determinato dall’Ente Concedente;
- il servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate in concessione da parte degli ausiliari della sosta, in quanto dipendenti del concessionario e nominati con decreto sindacale ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Concessionario dovrà mettere a disposizione della concessione la totalità delle attrezzature e delle infrastrutture indicate negli atti di gara necessarie alla erogazione dei servizi secondo le regole dell’arte. Le attrezzature e le infrastrutture messe a disposizione della concessione dovranno essere conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative che regolano le attività oggetto di Concessione;
- eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente decida di offrire in sede di gara con oneri a proprio carico, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti nel presente bando di gara.

Sono in ogni caso comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni, necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per la concessione del servizio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione, ai sensi dell’art. 178 del D. Lgs. n.36/2023, avrà durata complessiva di (quattro) stagioni per gli anni 2024-2027 e decorrerà per l’annualità 2024 dalla data effettiva della sottoscrizione del contratto e per le restanti annualità dal 01 di giugno al 30 settembre di ogni anno. Il Concessionario potrà a sua discrezione proseguire il servizio fino al 31 ottobre di ciascuna annualità.

La durata della Concessione potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell’Ente, per il periodo necessario all’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. Dopo la stipula del contratto il concessionario avrà a disposizione 20 giorni per l’avvio effettivo del servizio, comprensivo della realizzazione e/o adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e di esecuzione degli interventi necessari per la messa in esercizio del parcheggio.



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

Il mancato inizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'attivazione delle penali previste nel relativo articolo del presente capitolato. In sede di redazione del verbale di consegna per l'attivazione della concessione, il concessionario dovrà indicare per iscritto le generalità ed i contatti del proprio referente, al quale il RUP potrà rivolgere tutte le comunicazioni inerenti alla concessione, le quali si riterranno ad ogni effetto come rivolte al gestore stesso. Nelle situazioni di emergenza o per segnalazioni di disfunzioni o variazioni il referente dovrà essere reperibile nella fascia oraria in cui deve essere garantito il servizio (dalle ore 8 alle ore 20.00) ed attivarsi in relazione alle segnalazioni o richieste entro due ore dalla comunicazione. Alla scadenza il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Qualsiasi miglioria effettuata a far data dall'affidamento del servizio al Concessionario resterà di proprietà dell'Ente Concedente al termine della Concessione.

ART. 3 – UBICAZIONE DEI PARCHEGGI E NUMERO DEGLI STALLI A PAGAMENTO

Le aree interessate dal servizio oggetto del presente capitolato, localizzate nel Comune di Arbus sono le seguenti per un totale di n. 494 stalli disponibili a pagamento come descritti e rappresentati nelle planimetrie allegata al presente capitolato, per farne parte integrante ed essenziale.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Parcheggio LOC. PISCINAS | n. 269 stalli |
| Parcheggio LOC. TORRE DEI CORSARI | n. 104 stalli |
| Parcheggio LOC. PISTIS | n. 121 stalli |

Il Comune, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, si riserva il diritto di ampliare o variare in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento le aree adibite a parcheggio o il relativo numero degli stalli. In caso di ampliamento la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e alla gestione delle nuove aree di sosta a pagamento. In questo caso sarà cura dell'Ente concedente, previa valutazione dei ricavi e dei costi, rideterminare il valore del canone concessorio che il concessionario dovrà corrispondere all'Ente.

ART. 4 – TARIFFE E ORARI

Le tariffe applicate nelle aree di sosta sono quelle vigenti, determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2023, come di seguito:

TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLA MARINA

| | | |
|---|------------------------------------|--------|
| Stallo per Motocicli | Senza distinzione di fascia oraria | € 2,00 |
| Stallo per autoveicoli | Fino a ½ giornata di sosta | € 3,00 |
| | Giornata intera | € 5,00 |
| Le tariffe sono ridotte del 50% per i cittadini, residenti e non, iscritti a ruolo nelle liste TARI del Comune | | |

Gli orari in cui deve essere reso il servizio vanno dalle 8.00 alle 20.00.



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

Al di fuori degli orari sopra considerati, la sosta è libera e pertanto, non è dovuto alcun corrispettivo al concessionario.

ART. 5 - GESTIONE ECONOMICA DEI PARCHEGGI E CANONE DI CONCESSIONE

La controprestazione dell'Ente concedente a favore del concessionario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento dei parcheggi, con esclusione degli introiti derivanti dalle sole contravvenzioni, che rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il concessionario è tenuto al versamento della TARI relativa alla superficie occupata dal centro direzionale a supporto del personale adibito ad ausiliario della sosta, da installare nell'area di Piscinas, nonché sugli eventuali altri spazi occupati dalle altre attrezzature per la gestione del servizio che siano suscettibili di produrre rifiuti.

Il concessionario non è invece tenuto al versamento della TARI sulle aree di parcheggio in superficie poiché le aree pubbliche restano nella piena disponibilità dell'Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi suoi propri.

Il Comune, infatti, potrà disporre delle aree oggetto del servizio nelle ore in cui non è previsto il pagamento della sosta (dalle ore 20.01 alle ore 07.59) per la realizzazione di eventi musicali, culturali, sportivi, religiosi e quant'altro dovesse ritenere utile per il perseguimento delle finalità proprie dell'Ente.

All'avvio del servizio il concessionario dovrà attivare un conto corrente dedicato. Il canone concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà pari al risultato derivante dall'offerta di gara, esclusivamente in aumento, partendo dalla base minima indicata nel bando di gara. Il canone concessorio dovrà essere versato mensilmente, ovvero con diversa cadenza concordata con il Servizio Finanziario del Comune concedente entro il giorno quindici del mese successivo a quello a cui si riferisce la riscossione. Il canone offerto in sede di gara ha valore per tutta la durata della concessione, compresa l'eventuale proroga. In caso di ritardato versamento superiore a quindici giorni dalla scadenza del pagamento del canone di concessione, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Qualora il ritardo si protragga per cause imputabili al gestore ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il gestore stesso a provvedere al pagamento o alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all'uopo un termine perentorio e comunque applicando in ragione dell'entità del ritardo le penali previste nel successivo art. 19. Scaduto questo termine senza che il gestore abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune incamererà, oltre quanto dovuto a titolo di risarcimento e/o danno e di penale, anche la cifra di cui ha intimato il pagamento nonché la cauzione di cui al successivo art. 16, e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il gestore dovrà provvedere alla contabilizzazione giornaliera degli incassi in contanti relativi al pagamento del ticket di sosta in qualsiasi forma acquisto (mediante personale incaricato/parcometri ecc); e al versamento sul conto corrente dedicato. Resta inteso che è onere ed obbligo del concessionario provvedere a coprire ogni evento di furto da idonea polizza assicurativa. Il concessionario, in qualità di soggetto di riscossione in nome e per conto del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 233 dello stesso decreto.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume tutti gli oneri di gestione del servizio ed in particolare dovrà assicurare le seguenti prestazioni:



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

- a) la fornitura e/o adeguamento, l'esecuzione, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada, contenente l'indicazione delle aree di parcheggio, degli orari e degli eventuali parcometri con le relative spiegazioni in ordine alle tariffe applicate. Il primo intervento di realizzazione e/o adeguamento della segnaletica orizzontale, nelle aree in cui ciò si renda necessario, avverrà all'inizio della concessione e dovrà stesso ripetuto qualora necessario.
- b) la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione mediante ausiliari del traffico;
- c) l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio da garantire in loco nelle diverse località in cui insistono le aree parcheggio;
- d) il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione degli orari e delle modalità di pagamento, oltre che sulla segnaletica, anche eventualmente mediante altri sistemi di comunicazione digitale.
- Si precisa che la segnaletica dovrà inoltre essere realizzata esclusivamente su supporti rigidi stampati, riportanti il gonfalone del Comune di Arbus e la dicitura "Comune di Arbus servizio di parcheggio a pagamento". È vietato l'utilizzo di segnaletica difforme dalle prescrizioni sopra riportate (es: cartelli scritti a mano con pennarelli, ecc);
- e) contabilizzazione giornaliera delle somme introitate e il versamento sul conto corrente dedicato;
- f) il rigoroso rispetto delle prescrizioni regionali antincendio di cui alla delibera G.R. n.11/34 del 30.04.2024 e le normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1° agosto 2011 n. 151 (regolamento di prevenzione incendi);
- g) l'installazione e realizzazione delle attrezzature (segnaletica verticale e orizzontale, eventuali parcometri) nei luoghi che saranno indicati dagli atti progettuali del concessionario da concordare con il RUP;
- h) la garanzia che, qualora il servizio sia reso attraverso l'utilizzo di parcometri, nessun impianto, per ragioni di guasto, rimanga non funzionante per una durata maggiore alle 48 ore (quarantotto) dal momento della comunicazione che avverrà da parte degli stessi Ausiliari della Sosta, dipendenti del concessionario, con l'obbligo di procedere alla risoluzione entro il termine suddetto.
- È fatto obbligo qualora ricorra la situazione sopra menzionata di garantire l'erogazione del servizio, mediante altre forme di riscossione, anche nel periodo di malfunzionamento del parcometro;
- i) la fornitura di materiale di consumo per tutta la durata della concessione.
- j) obbligo del concessionario di identificare e riservare stalli gratuiti nel numero e posizione indicati nelle planimetrie allegate destinati agli automezzi delle forze dell'ordine, delle istituzioni e dei servizi pubblici collaterali (servizio salvamento a mare, protezione civile, e simili);
- k) obbligo del concessionario di garantire spazi di manovra per carico e scarico merci ai mezzi degli operatori commerciali presenti nelle aree interessate;
- l) obbligo del concessionario di identificare e attivare stalli gratuiti destinati a parcheggio per disabili e donne in gravidanza (delimitati rispettivamente con i colori giallo e rosa, o riconoscibili mediante l'apposizione di apposita segnaletica verticale);
- m) l'obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta, vigilando altresì sulla corretta esecuzione da parte dei fruitori dei parcheggi della raccolta differenziata dei rifiuti e il corretto utilizzo delle isole ecologiche allestite a cura dell'amministrazione comunale nelle tre aree oggetto della concessione. Il concessionario dovrà inoltre garantire la pulizia quotidiana delle aree limitrofe con particolare riguardo agli accessi al litorale;
- n) l'assunzione dell'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcheggi e relativi impianti ed attrezzature. Le strutture, gli impianti e le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità e il concessionario dovrà provvedere a periodiche manutenzioni, se necessario, alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio ed obsolescenza;



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

o) Costituendo la gestione dei servizi del territorio l'interfaccia del Comune di Arbus, nelle aree di parcheggio in località Pistis e Torre dei Corsari, è fatto obbligo al concessionario, di installare idonee postazioni costituite da ombreggi o consimili per la sosta dei dipendenti; le stesse dovranno essere di carattere inequivocabilmente precario, costituite da struttura facilmente smontabile e pertanto obbligatoriamente smontate e rimosse alla fine di ogni giornata. Gli ombreggi dovranno essere tenuti - per tutta la durata della concessione - in uno stato decoroso in termini di ordine, cura e pulizia. Si escludono categoricamente tipologie di ombreggio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i set costituiti da ombrellone da spiaggia, tavolino e sedie in plastica, anche recanti marchi commerciali o disegni/fantasie di alcun tipo. Si escludono inoltre ombreggi costituiti da box su ruote o similari.

La mancata osservanza delle disposizioni cui sopra costituisce inadempimento contrattuale.

Relativamente all'area di Piscinas, compatibilmente con le tempistiche di avvio dell'attività nel primo anno del contratto, l'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all'installazione di un apposito centro direzionale a supporto del personale adibito ad ausiliario della sosta. Per tali strutture (lignee, precarie e temporanee) il cui progetto indicante misure e conformazione è riportato nell' All. D dei documenti di gara, l'Ente Concedente (Comune di Arbus) è già in possesso dei dovuti e necessari pareri e titoli abilitativi di natura paesaggistica e ambientale e nello specifico;

- Parere favorevole Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – RAS;
 - Parere favorevole MiBACT;
- Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale RAS.

Rimane a carico del concessionario ottemperare, prima dell'installazione, agli obblighi di inoltro SCIA/comunicazione inizio lavori sulla piattaforma SUAPE.

Sono inoltre a totale carico del concessionario gli oneri derivanti dall'acquisizione di ulteriori pareri e/o atti abilitativi scaturenti da nuovi obblighi normativi che dovessero sopraggiungere o dalla scadenza dei titoli abilitativi/pareri attualmente in essere;

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato adempimento da parte del concessionario, il quale costituisce grave inadempimento contrattuale.

p) la fornitura e la gestione di n. 3 bagni chimici (uno per ciascuna area di parcheggio) il cui posizionamento verrà concordato preventivamente con l'amministrazione;

q) lo svolgimento del servizio mediante la propria organizzazione e l'utilizzo di capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti di servizi e forniture, concernenti la gestione del servizio il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

r) l'assunzione di ogni onere e responsabilità per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e/o a causa dello stesso, tenendo indenne l'Amministrazione ed il suo personale da ogni e qualsivoglia responsabilità sia penale che civile derivante dalla concessione. In ogni caso il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di parcheggio né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione del parcheggio a pagamento.

s) la fornitura di dispositivi di protezione individuale agli addetti ai parcheggi (pettorina alta visibilità, scarpe antinfortunistica, divisa estiva composta da pantaloncini e maglietta.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti e oneri relativi all'abbigliamento dei dipendenti, il quale dovrà essere tenuto costantemente in condizioni di pulizia, decoro e dovrà riportare oltre al logo della ditta



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

aggiudicataria, il logo del Comune di Arbus e la dicitura "servizi parcheggio a pagamento". Il personale addetto dovrà, in ogni caso, essere immediatamente ed inequivocabilmente identificabile dall'utenza. Restano ferme le disposizioni legislative in materia di riconoscimento nominativo dell'operatore.

t) qualora il servizio sia reso avvalendosi dell'uso di apparecchiature adibite al controllo del pagamento della sosta, l'obbligo di attivare le utenze per il funzionamento, i cui oneri di consumo restano a completo carico del concessionario. Sono inoltre a carico del concessionario tutti i contratti di fornitura dei servizi (es: energia elettrica, acqua) nonché tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi.

Al termine della concessione del servizio qualsiasi miglioria relativa alle strutture, agli impianti e attrezzature resteranno nella piena disponibilità dell'Ente, ad eccezione del centro direzionale a supporto del personale adibito ad ausiliario della sosta, da installare nell'area di Piscinas;

u l'obbligo di effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro pongono a carico del concessionario, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

v) l'assunzione di ogni onere per eventuali imposte dovute in base sia alle normative riguardanti la materia, vigenti ed emendate nel corso del periodo di durata della concessione, sia a quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere fiscale derivante dalla gestione del servizio oltre che delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;

w) l'obbligo di ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali;

x) Il concessionario è obbligato a formare il proprio personale secondo le normative vigenti in materia.

In particolare, gli ausiliari del traffico eserciteranno le funzioni conferite con decreto sindacale ai sensi della disciplina previgente all'entrata in vigore del già citato art.12-bis del Codice della Strada. La formazione del personale sarà a cura e spese del Concessionario.

y) il concessionario è obbligato a trasmettere all'Ente Concedente:

1. la relazione mensile dettagliata (da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo per ciascuno dei mesi contemplati e per ciascuna annualità compresa nella gara) delle entrate derivanti dai pagamenti dei ticket in qualsiasi forma acquisiti, (personale incaricato/parcometri ecc);
2. il bilancio annuale relativo al servizio oggetto della presente concessione;

z) Corrispondere all'Ente concedente i seguenti importi:

Canone annuo della concessione (**il cui importo sarà determinato in sede di aggiudicazione del servizio**) da corrispondere con cadenza mensile a partire dall'inizio del servizio. L'importo del canone posto a base di gara, soggetto a rialzo, è di **€ 59.280,00** oltre Iva se dovuta.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario di predisporre, a firma di un tecnico abilitato:

- apposito piano di emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie; Tale documento dovrà essere allegato all'istanza di inizio attività da trasmettersi attraverso il portale telematico Sardegna SUAPE.

ART. 7 - SEGNALETICA STRADALE

È a carico del concessionario la fornitura e/o adeguamento, l'installazione, la messa in opera e la costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, conformemente alle norme del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione). La



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

segnaletica dovrà essere ben visibile agli utenti, deve riportare la ragione sociale del gestore, il gonfalone del Comune di Arbus e la dicitura "Comune di Arbus servizio di parcheggio a pagamento", gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di parcheggio a pagamento.

La segnaletica stradale verticale ed orizzontale dovrà essere realizzata a cura del concessionario e dovrà essere completamente installata **10** giorni prima della consegna del servizio.

Il concessionario è tenuto ad effettuare il ricalco della segnaletica stradale orizzontale prima dell'avvio del servizio per ciascuna stagione estiva successiva alla prima, compresa nell'affidamento. In caso di comprovate necessità, l'Ente concedente potrà intimare il ricalco della segnaletica anche in anticipo rispetto alla suddetta scadenza. Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti alla segnaletica orizzontale e verticale, il RUP provvederà a diffidare il concessionario esclusivamente via PEC, ad adempiere entro 7 (sette) giorni. La segnaletica che la ditta aggiudicataria installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza. La segnaletica stradale costituisce elemento caratterizzante e fondante il rapporto contrattuale tra il concessionario ed il Comune, sia per la fondamentale funzione di informazione all'utenza, sia per l'incidenza che può avere sul decoro urbano. Il concessionario, pertanto, è tenuto a mantenere, adeguare e sostituire la segnaletica su disposizione del RUP. Oltre alla segnaletica verticale, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di ulteriore segnaletica informativa, al fine di ottimizzare la viabilità nei parcheggi e l'informazione all'utenza.

ART. 8 - GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI UTILIZZATI

Parcometri

1. Qualora il servizio sia reso dal concessionario attraverso l'utilizzo di parcometri, gli stessi dovranno possedere le caratteristiche tecniche e omologazioni previste dalle normative vigenti.

Gli apparecchi dotati di Pannello di istruzioni per l'uso dovranno rilasciare:

Il biglietto riportante le informazioni in lingua italiana e almeno in lingua inglese (MULTILINGUE) perfettamente leggibile anche a distanza, contenente i seguenti dati:

- a. Numero progressivo;
- b. Numero di targa del veicolo, nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
- c. Ora e data di emissione;
- d. Importo pagato;

L'apparecchio dovrà consentire di selezionare il tipo di tariffa differenziata a seconda della durata della sosta e tipologia di utenza: es: tariffa oraria giornaliera, mezza giornata, tariffa residenti.

2. Qualora il servizio venga reso da personale dipendente della ditta aggiudicataria, il biglietto dovrà contenere gli stessi dettagli precedentemente indicati.

ART. 9 - CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA

Il servizio di controllo delle aree di parcheggio a pagamento sarà effettuato direttamente dal Concessionario con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento. Durante l'orario di vigenza dei parcheggi, l'impresa concessionaria per il controllo della sosta dovrà impiegare idoneo personale che verrà distribuito nelle aree di parcheggio a pagamento. Gli Ausiliari del traffico eserciteranno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con relativo potere di contestazione delle infrazioni in conformità del medesimo limitatamente alle aree soggette a tariffazione oggetto di affidamento, Le medesime funzioni sono conferite secondo le previsioni di cui al medesimo articolo 12-bis del Codice della Strada. Le fasi dell'attività sanzionatoria successive alla contestazione dell'infrazione con emissione del relativo verbale sono di competenza dell'amministrazione



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

comunale attraverso il Comando di Polizia Locale a cui compete altresì l'attività istruttoria finalizzata all'emissione del decreto sindacale di conferimento delle funzioni e di verifica dell'operato degli ausiliari. La formazione del personale sarà a cura e spese del Concessionario. Gli accertamenti delle violazioni redatti dal personale ausiliario della sosta, recanti località, giorno e ora dell'infrazione, nominativo dell'accertatore, marca e modello del veicolo e relativa targa, foto ritraente il veicolo oggetto di contestazione, dovranno essere trasmessi settimanalmente al Comando di Polizia Locale, firmati dall'accertatore e dal titolare della Ditta Concessionaria del servizio. Rimane a carico della Polizia Locale l'iter burocratico della procedura sanzionatoria e l'incasso delle relative somme. Il personale di sorveglianza e controllo durante il servizio dovrà indossare in maniera visibile dall'utenza un tesserino con foto, idoneo a consentire l'identificazione dell'ausiliario. Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare. Qualora l'Amministrazione Comunale o il RUP accerti, in capo ad alcuno degli ausiliari della sosta un comportamento non soddisfacente, non compatibile con la funzione assegnatagli o contrario alle norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, ne potrà chiedere l'immediata sostituzione al Concessionario, che dovrà provvedere. Il personale che il gestore impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune. Il personale dipendente è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di mancato pagamento della sosta anche nel caso di mancato rinnovo o estensione del periodo di sosta. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta. Per tutto quanto concerne i requisiti oggettivi e soggettivi degli ausiliari nonché i limiti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto di affidamento trova applicazione l'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato e da quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. Il personale addetto, al momento dell'impiego nel servizio, dovrà essere fornito di idonea formazione e munito di specifico provvedimento di conferimento delle funzioni di accertamento delle violazioni da parte del Sindaco di Arbus.

ART. 11 – SUBAPPALTO

È vietato il subappalto. Alla ditta è concesso subappaltare soltanto eventuali servizi di pulizia, manutentivi e di gestione di impianti tecnologici. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per le categorie adeguate. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale impiegato nel servizio deve essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato. Tutte le spese di personale sono a completo carico del Concessionario. Il concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile il Concessionario. Il concessionario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro nonché quelle emanate nel corso della concessione, sollevando l'Ente concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio condizioni normative e contrattuali conformi a quelle fissate dalle disposizioni



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di chiedere nel corso della concessione la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di efficacia della concessione. Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico del concessionario che ne dovrà tener conto nella determinazione dell'offerta. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosene la relativa alea. Per un consolidato orientamento giurisprudenziale (Tar Puglia-Bari, Sez. II, 17 ottobre 2020, n. 1288, Cons. Stato, V, 28 maggio 2019 n. 3487; id., III, 2 marzo 2017, n. 975; id., 9 dicembre 2015, n. 5597, sentenza n. 6148/2019 del CdS, sentenza Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04/12/2020, n.3289) **la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative organizzative dell'imprenditore, con il solo limite della coerenza con l'oggetto dell'appalto.**

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare, nei modi che riterrà opportuno e necessario, controlli relativi alla gestione del servizio, per verificare eventuali carenze e inadempienze del concessionario o degli addetti al servizio di controllo delle aree. I rilievi saranno contestati dal RUP al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà rendere le proprie giustificazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e provvedere all'immediato ripristino della regolarità del servizio.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio. Il concessionario è altresì responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione della concessione. Il concessionario resta responsabile verso l'Ente concedente della esatta e puntuale realizzazione del servizio nonché del buon esito dello stesso in generale e dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori. Il concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolar modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni ecc. Il concessionario ha, inoltre, a suo esclusivo carico l'onere di risarcire all'Amministrazione Comunale e a terzi i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro di spettanza dello stesso concessionario. Il concessionario si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa. L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni vertenza che può sorgere tra il concessionario e l'utenza nonché con i suoi fornitori, creditori e terzi in genere e nei confronti del suo personale impiegato. In caso di danni a persone o cose la responsabilità civile è a totale carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità. Il Comune rimarrà estraneo a tutti i rapporti giuridici e di responsabilità derivanti dalla gestione dei parcheggi, restando unico responsabile il concessionario del servizio. Il concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto degli stessi né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di soste. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente. Il Comune di Arbus sarà sollevato da ogni



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero agire per il risarcimento di danni verificatisi durante la sosta. Il Sindaco e il Comune sono esonerati da qualsivoglia forma di responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dal rapporto di lavoro con personale ausiliario assunto che riguarderà esclusivamente il concessionario e il personale medesimo.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

È a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione. Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

- Garanzia R.C.T.

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato.

La polizza (R.C.T.) deve garantire i danni causati a terzi, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, e specificatamente qualsiasi danno materiale e diretto che la ditta possa arrecare all'amministrazione comunale, al personale, agli utenti o a terzi, a cose o animali, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro e per l'intero arco di gestione.

La polizza di cui sopra deve comprendere:

- la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente e suoi dipendenti/consulenti;
- l'operatività delle garanzie anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo o colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto della concessione e a quanto disposto dal presente articolo, il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'ente concedente. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno. L'Ente concedente resterà comunque estraneo a ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo il concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una garanzia fideiussoria, avente validità per tutto il periodo contrattuale, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto espletamento del servizio e delle inadempienze contrattuali. La polizza è altresì a garanzia del mancato versamento al Comune del canone di concessione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all' art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente concedente. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 da parte dell'ente concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

ART. 17 - CESSIONE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione parcheggi a terzi.

ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 – PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'ente concedente contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, viene assoggettato al pagamento di una penale variabile da € 200,00 a € 1.500,00 secondo la gravità dell'inadempienza e sulla base di quanto descritto in seguito.

Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Qualora il concessionario avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà disporre la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:

1. reiterati ritardi nel versamento del canone di concessione;
2. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
3. totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
4. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
5. perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
6. relativamente all'installazione del centro direzionale a supporto del personale adibito ad ausiliario della sosta nella località Piscinas, il mancato rispetto degli obblighi posti a carico del concessionario (previsti dalla lettera o) dell'art. 6 del presente capitolato speciale) relativi all'inoltro SCIA/comunicazione inizio lavori sulla piattaforma SUAPE, nonché il mancato rispetto degli oneri derivanti dall'acquisizione di ulteriori pareri e/o atti abilitativi scaturenti da nuovi obblighi normativi che dovessero sopraggiungere o dalla scadenza dei titoli abilitativi/pareri attualmente in essere.

Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali così come riportato nell' art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 10 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 21 - MODIFICA DEL CONTRATTO

La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate nell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto di diritto se si verificano le seguenti condizioni:

- insorgenza a carico della Concessionaria del servizio di un procedimento di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne penali definitive;
- accertamento di non rispondenza nelle dichiarazioni anche in parte rese dal concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- mancata attivazione del servizio nei tempi stabiliti nel caso siano dipendenti dalla esclusiva responsabilità del concessionario;
- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente.



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

ART. 23 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Ai fini della esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il concessionario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro di Cagliari.

ART. 25 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi a servizi e forniture connessi all'affidamento in concessione del servizio. A tal fine, l'impresa affidataria, si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. In caso di violazione accertata dei predetti obblighi il contratto è automaticamente risolto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del su citato Codice.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente capitolato e alle disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e agli atti di gara.